CAMERA DEI DEPUTATI N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GATTO, BRUNALE, SCRIVANI, MOLINARI, CARLI, GIACCO, PITTELLA, FRIGATO

Nuove norme concernenti le rivendite di generi di monopolio

Presentata il 28 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge parte dalla presa in considerazione di alcune esigenze che si sono manifestate negli ultimi tempi e si propone di dare precisi indirizzi operativi in ordine alla rete distributiva del monopolio di Stato.

Occorre innanzitutto tenere in evidenza che la permanenza del monopolio della vendita del tabacco è stata ritenuta valida dalla Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza del 14 dicembre 1995, per cui l'emanazione di norme che consentano una più aggiornata operatività dell'Amministrazione dei monopoli nella formazione del piano della distribuzione, nella concessione delle rivendite e nella autorizzazione dei patentini è pienamente coerente con le direttive comunitarie.

Le norme proposte in merito tengono conto dell'esperienza e della prassi maturata, consolidata da decenni per non creare disorientamento con inutili innovazioni e per limitare una discrezionalità eccessiva negli organi dell'Amministrazione ed evitare il pericolo di abusi.

È da tenere presente che negli ultimi anni il mercato del tabacco ha registrato una significativa contrazione dei consumi, passando dai 106 milioni di chili nel 1986 ai 91 milioni di chili nel 1995. Un aumento dei punti vendita al dettaglio sarebbe pertanto in netta controtendenza rispetto al *trend* dei consumi, e ciò penalizzerebbe

drasticamente la redditività della rete distributiva.

D'altra parte lo Stato, anche dietro diretta sollecitazione dell'Unione europea, ha da tempo avviato una decisa campagna antifumo orientata a ridurre il numero dei fumatori.

È evidente che, se l'obiettivo del settore sanità è quello della riduzione dei consumi, attraverso le campagne di informazione e sensibilizzazione antifumo, la logica conseguenza del raggiungimento di tale finalità dovrà essere la riduzione dei punti vendita.

Il numero delle rivendite di generi di monopolio in Italia è in gran lunga superiore (sia rapportandolo alla popolazione sia alla superficie) rispetto a quello delle rivendite esistenti negli altri Paesi dell'Unione europea in regime di monopolio.

Occorre però stabilire una regolamentazione che, pur senza pregiudicare gli interessi degli attuali concessionari, realizzi nel tempo una nuova più razionale diffusione sul territorio degli esercizi della distribuzione.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge vengono fissati dei precisi rapporti tra il numero delle rivendite e gli abitanti, nonché un meccanismo per consentire l'ampliamento, ove necessario, nelle zone attualmente sature; vengono altresì previsti rapporti più ridotti nelle zone danneggiate dal contrabbando per favorire il raggiungimento di una economicità di gestione per le rivendite ivi ubicate.

Per depurare le statistiche da ogni dato che ne determina risultanze deformate, viene disposta l'eliminazione entro un mese delle rivendite chiuse e non funzionanti negli anni 1994 e 1995 e nei primi mesi del 1996; ciò anche per dare valida attuazione al disposto dell'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, purtroppo largamente disatteso dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

A tale scopo il comma 6 del proposto articolo 1 dispone che la soppressione delle rivendite inattive per almeno un anno sia non più una facoltà ma un obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

È necessario garantire alle rivendite un minimo volume di affari, idoneo ad assicurarne un minimo di redditività. Per tale motivo, per la istituzione di nuove rivendite aggiuntive, viene previsto, con l'articolo 2, un parametro minimo di reddito per l'istituzione delle nuove rivendite.

In analogia rispetto a tale disposizione, con l'articolo 3, allo scopo di non pregiudicare l'attività delle rivendite preesistenti ed in modo identico a quanto praticato da oltre sessanta anni per disposizioni amministrative, si fissano delle distanze minime per l'istituzione di nuove rivendite.

La presente proposta di legge contiene anche alcune disposizioni di semplificazione amministrativa e tributaria.

Con l'articolo 4, comma 1, viene aggiornato l'attuale limite fra le rivendite di prima e seconda categoria. Il precedente, di lire 10 milioni, era stato stabilito dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che prevedeva l'aggiornamento triennale attraverso un decreto interministeriale, aggiornamento mai avvenuto per la difficoltà del varo di un decreto di questo tipo.

I 10 milioni di lire dell'anno 1985 corrispondono sostanzialmente a 16-17 milioni di lire del 1996, per cui una modifica di detto limite di valore a lire 20 milioni non sembra esagerata. Viene inoltre semplificata la modalità per l'adeguamento di detto limite.

Il comma 2 dell'articolo 4 riduce del 50 per cento le somme *una tantum* attualmente dovute in caso di applicazione degli articoli 25, 28 e 31 della legge n. 1293 del 1957, e successive modificazioni, che riguardano rispettivamente il rinnovo novennale, il passaggio della tabaccheria al coadiutore e la cessione a terzi e abroga una norma mai finora attuata, senza determinare, quindi, oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 consente la sistemazione delle gerenze provvisorie delle rivendite, come effettuato più volte in passato.

L'articolo 6 affranca le categorie dei rivenditori di generi di monopolio e dei

ricevitori del lotto dall'attuale, eccessivo obbligo di presentare ogni domanda in carta bollata.

Il comma 2 dello stesso articolo, muovendosi nella logica dell'imminente privatizzazione, prescrive che l'Amministrazione debba regolarmente affrancare le proprie lettere.

Il comma 3 dell'articolo 6 tende ad unificare ed a fissare nella medesima misura la distanza tra tutte le ricevitorie del lotto, sia quelle gestite dai tabaccai, sia quelle degli ex « lottisti ».

La rete distributiva è tuttora ben funzionante e costituisce uno dei punti di forza ed un elemento di assoluta validità della Amministrazione dei monopoli. Anche allo scopo di consolidarne, in questa fase, l'efficienza ed impedire azioni che possano pregiudicarla, con l'articolo 7 si abroga il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che consente, in assurda teoria, che l'Amministrazione dei monopoli effettui la vendita delle sigarette in modi diversi dalle rivendite e dai patentini, cosa ovviamente mai verificatasi.

Gli operatori del contrabbando si presentano al consumatore con grande elasticità sul territorio e nel tempo: la chiusura serale, notturna e festiva di molte delle rivendite ufficiali di tabacchi favorisce indubbiamente l'attività del contrabbando. Per ridurre tali svantaggi, poiché non è possibile creare una rete di distributori automatici che rischierebbe di far pervenire un prodotto proibito facilmente anche ai minori, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 8, un allargamento della funzione dei patentini prevedendo un più generalizzato rilascio negli esercizi in cui si intrattenga il pubblico, applicando, come previsto in Francia e in Spagna, un supplemento di prezzo per il servizio reso.

Con gli articoli 9 e 10, infine, vengono fissati alcuni ulteriori elementi di carattere procedurale. Con l'articolo 9 si precisano i tempi di presentazione delle domande per nuove rivendite e patentini e per i trasferimenti delle rivendite e con l'articolo 10 si stabiliscono i tempi della trattazione delle pratiche, realizzando una maggiore trasparenza dei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero di rivendite di generi di monopolio nelle varie province è rapportato ad una rivendita ogni 1.500 abitanti.

2. Nelle province seriamente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi *duty-free* sloveni ed in quelle caratterizzate da intenso movimento frontaliero di lavoratori, tale rapporto sale a 2.000 abitanti per rivendita.

3. Le rivendite in eccedenza, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservate.

4. Le nuove istituzioni di rivendite sono possibili solo nelle province in cui il rapporto popolazione-rivendite sia superiore a quanto disposto nei commi e 2, ovvero nelle altre province in sostituzione di rivendite in sovrannumero soppresse.

5. Le rivendite che non hanno effettuato prelevamenti negli anni 1994, 1995 e 1996 sono soppresse con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario sono soppresse, quando non ricorrano particolari motivazioni ».

ART. 2.

1. Il reddito presumibile delle nuove rivendite da istituire, ricavato dividendo per quattro il reddito conseguito nell'ultimo anno precedente dalle tre rivendite più vicine, deve essere superiore al reddito medio conseguito dalle rivendite nell'anno precedente.

2. Al fine della valutazione del reddito si tiene conto esclusivamente dell'aggio lordo sui tabacchi; per reddito medio si intende l'ammontare complessivo degli aggi di tutte le rivendite diviso per il numero delle rivendite esistenti.

ART. 3.

1. Fatte salve quelle già esistenti, le rivendite non possono essere istituite a distanze inferiori di quelle indicate nel comma 2, misurate seguendo, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, il percorso pedonale più breve.

2. Le rivendite sono istituite nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) comuni fino a 10.000 abitanti: 200 metri;

b) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: 300 metri;

c) comuni da 30.001 a 100.000 abitanti: 250 metri;

d) comuni oltre 100.000 abitanti: 200 metri.

3. La popolazione dei comuni è quella risultante dall'ultimo censimento.

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le rivendite con reddito annuo da tabacchi fino a lire 20.000.000 sono classificate di seconda categoria. Il Ministro delle finanze modifica ogni tre anni, con proprio decreto, tale rapporto in relazione al costo della vita.

2. Le somme *una tantum* dovute all'Amministrazione monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento. La somma di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è soppressa.

ART. 5.

1. I gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Le istanze presentate dai rivenditori di generi di monopolio e dai ricevitori del lotto agli ispettorati compartimentali sono in carta libera.

2. Gli ispettorati compartimentali affrancano normalmente tutta la corrispondenza indirizzata ai rivenditori di generi di monopolio, ai ricevitori del lotto ed ai sindacati della categoria.

3. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le nuove ricevitorie del lotto, previste dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti.

ART. 7.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ART. 8.

1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — *(Patentino per la vendita dei generi di monopolio). – 1.* Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e spe-

ciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi ove si verifichi trattenimento di pubblico, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

2. L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

3. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione da adottare nei casi in cui il patentino incida nella zona di influenza commerciale di altra rivendita.

4. La rivendita dei tabacchi da parte del titolare del patentino è effettuata con sovrapprezzo obbligatorio del 10 per cento, a proprio beneficio ».

ART. 9.

1. Le domande relative a nuove istituzioni di rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono ricevute dagli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato nel primo bimestre di ogni anno.

2. Le domande relative a trasferimenti possono essere presentate anche fuori del detto periodo quando concorrano cause di forza maggiore.

ART. 10.

1. Le pratiche relative alle nuove istituzioni di rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono svolte da parte degli ispettorati compartimentali e per la parte relativa ai pareri, dalla Guardia di finanza e dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su base nazionale, nei tempi complessivi previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo un preciso scadenzario delle singole fasi dell'istruttoria, arrivo e classificazione della

domanda, trasmissione della documentazione completa per il parere alla Guardia di finanza ed all'organizzazione di categoria citata, emissione dei pareri, riesame dei pareri discordi nell'apposita commissione, decisione finale dell'ispettore compartimentale e sua comunicazione alla Guardia di finanza, all'organizzazione di categoria citata ed al richiedente, che è stabilito con apposito decreto del Ministro delle finanze.

2. Eventuali pareri non rilasciati nei termini previsti si intendono negativi.